

COPIA



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese

Codice ente: 11503
DELIBERAZIONE N° 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tre** del mese di **giugno** alle ore **12:00** nella Sala delle adunanze consiliari sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge.

Per la trattazione dell'oggetto sopra indicato risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
SCAZZOSI MARCO	X	
CANAVESI DONATA	X	
LODOLETTI MARIO	X	
LUPPI LUIGI	X	
ALBE' PIERANGELO	X	
CAFORIO FILOMENA	X	
QUAINI GLORIA	X	
DELLA BELLA DAVIDE	X	
CALAMARI LUCA	X	
MORANDI FERNANDO		X
FERIOLI PAOLO		X
DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO	X	
SPIRITO TATIANA	X	

TOTALE PRESENTI: **11**
TOTALE ASSENTI: **2**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Cerana Celestino.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCO SCAZZOSI**, SINDACO, assume la presidenza.

DELIBERA N° 19 del 13/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015

La discussione inerente il presente punto è riportata nel precedente verbale n. 18 del 13 giugno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC, è stata assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 rubricato "Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali" in GU n.115 del 20-5-2015, che ha decretato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30 luglio 2015;

Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni come segue:

- a) 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categorie a/1-a/8-a/9) e relative pertinenze (cat. C2-C6-C7), con detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari, per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- b) 0,48% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali;
- c) 0,96% per immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, per i terreni agricoli, le aree edificabili;
- d) 0,2% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisiti ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio Finanziario;

Con voti, resi per alzata di mano, favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Spirito), astenuti n. 1 (Dal Zotto), essendo n.11 i consiglieri presenti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Imu) per l'anno d'imposta 2015:
 - a) 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (cat. C2-C6-C7), con detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari, per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
 - b) 0,48% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali;
 - c) 0,96% per immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, per i terreni agricoli, le aree edificabili;
 - d) 0,2% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
3. di demandare al Servizio Finanziario – Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti, resi per alzata di mano, favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Spirito), astenuti n. 1 (Dal Zotto), essendo n.11 i consiglieri presenti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267